



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2018-2930 DEL 12/11/2018

Inserita nel fascicolo: 2018.VI/3.8

**Centro di Responsabilità: 89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE
ED EDILIZIA**

Determinazione n. proposta 2018-PD-3677

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI INERENTI L'APPLICAZIONE DELLE
NTA DEL RUE**



Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 89 0 0 0 - SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA

Determinazione n. proposta 2018-PD-3677

OGGETTO: APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI INERENTI L'APPLICAZIONE DELLE NTA DEL RUE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA

Visti:

la Legge Regionale 30 luglio 2013, n°15 “Semplificazione della disciplina edilizia” e s.m.i.;

il Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n1444;

il RUE vigente approvato con delibera di CC n°71 del 20/07/2010 e successive varianti;

Premesso:

che dall'istruttoria di diverse pratiche edilizie è emerso come alcune soluzioni progettuali scaturiscano da interpretazioni differenti delle medesime Norme Tecniche di Attuazioni del RUE ed in specifico in merito:

- a) alla realizzazione di pareti perimetrali nei locali adibiti a “sottotetto” realizzate con serramenti resi ciechi mediante l’inserimento di pannellature;
- b) alla presenza e quantità di locali utili e locali pertinenziali all’interno della medesima unità immobiliare;
- c) alla definizione di *altezza utile* oggetto della determina dirigenziale 1583/2018;
- d) alla determinazione dell'altezza nei locali adibiti ad autorimesse.

che, unitamente ai responsabili delle strutture operative sono state esaminate le problematiche emerse e si è condiviso una linea interpretativa che superi le divergenze, in modo da dare una univoca interpretazione e non vi sia disparità di giudizio in sede di istruttoria delle diverse pratiche edilizie;

Ritenuto, quindi, che sugli argomenti sopra esposti si debba dare la seguente linea di indirizzo:

a) i tamponamenti esterni dei locali destinati a “sottotetto” e conformi ai requisiti energetici, richiesti dalla normativa vigente, possono essere realizzati non solo in muratura ma anche con serramenti non apribili e resi *ciechi/opachi* da pannellature fisse in quanto non in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente. Tale soluzione dovrà essere verificabile anche in sede di sopralluogo di verifica nell’ambito della SCEA e dovrà essere conforme ai dettagli esecutivi depositati nel progetto e contenuti nelle tavole di rilascio. L’unica porzione apribile e vetrata *trasparente* deve essere quella con superficie pari a max 1,20 mq;

b) la realizzazione di locali utili e accessori può avvenire all’interno della medesima unità immobiliare nel rispetto dell’art. 2.1.2, c.8 delle NTA di RUE che prevede un massimo del 60% di superficie accessoria rispetto alla superficie utile dell’edificio e non delle singole unità immobiliari;

c) le disposizioni di cui alla determina dirigenziale n. 1583 del 2018 devono essere applicate esclusivamente per i titoli abilitativi presentati in data successiva al 28/12/2017, così come definito nella delibera di C.C. 98/2017 avente come oggetto “MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE e L’UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA”,

d) nel caso di locali destinati ad autorimessa di cui all’art.2.1.2, c.8, lett.a2) delle NTA di RUE si precisa che per la determinazione dell’altezza interna si considera la misura rilevata:

- tra la quota di calpestio e l’intradosso del controsoffitto, nel caso di presenza di controsoffitto;
- tra la quota di calpestio e l’intradosso strutturale senza tener conto degli elementi emergenti, nel caso di presenza di struttura (ad esempio solaio piano o inclinato);
- tra la quota di calpestio e l’intradosso del travetto avente funzione strutturale, nel caso di posto auto coperto da una struttura il cui pacchetto è costituito da travetti e manto di copertura leggero (ad esempio assito in legno, lastre ondulate, manti plasticati). La quota di calpestio deve essere calcolata senza tenere conto di strutture precarie e facilmente amovibili, come ad esempio pavimenti galleggianti e similari.

Preso atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrata e pertanto non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile;

Visto il decreto pg n.82250 del 16 aprile 2018 con il quale il Sindaco del Comune di Parma ha nominato l’arch. Silvano Carcelli dirigente del Settore Sportello Attività produttive e edilizia;

Visto l’art.183 del T.U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 87 dello statuto comunale;

per le motivazioni espone in premessa

DETERMINA

di approvare la seguente disposizione interpretativa di quanto definito nelle Norme Tecniche di Attuazione del RUE:

a) i tamponamenti esterni dei locali destinati a “sottotetto” e conformi ai requisiti energetici, richiesti dalla normativa vigente, possono essere realizzati non solo in muratura ma anche con serramenti non apribili e resi *ciechi/opachi* da pannellature fisse in quanto non in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente. Tale soluzione dovrà essere verificabile anche in sede di sopralluogo di verifica nell’ambito della SCEA e dovrà essere conforme ai dettagli esecutivi depositati nel progetto e contenuti nelle tavole di rilascio. L’unica porzione apribile e vetrata *trasparente* deve essere quella con superficie pari a max 1,20mq;

b) la realizzazione di locali utili e accessori può avvenire all’interno della medesima unità immobiliare nel rispetto dell’art. 2.1.2, c.8 delle NTA di RUE che prevede un massimo del 60% di superficie accessoria rispetto alla superficie utile dell’edificio e non delle singole unità immobiliari;

c) le disposizioni di cui alla determina dirigenziale n. 1583 del 2018 devono essere applicate esclusivamente per i titoli abilitativi presentati in data successiva al 28/12/2017, così come definito nella delibera di C.C. 98/2017 avente come oggetto “MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE e L’UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA”;

d) nel caso di locali destinati ad autorimessa di cui all’art.2.1.2, c.8, lett.a2) delle NTA di RUE si precisa che per la determinazione dell’altezza interna si considera la misura rilevata:

- tra la quota di calpestio e l’intradosso del controsoffitto, nel caso di presenza di controsoffitto;
- tra la quota di calpestio e l’intradosso strutturale senza tener conto degli elementi emergenti, nel caso di presenza di struttura (ad esempio solaio piano o inclinato);
- tra la quota di calpestio e l’intradosso del travetto avente funzione strutturale, nel caso di posto auto coperto da una struttura il cui pacchetto è costituito da travetti e manto di copertura leggero (ad esempio assito in legno, lastre ondulate, manti plasticati). La quota di calpestio deve essere calcolata senza tenere conto di strutture precarie e facilmente amovibili, come ad esempio pavimenti galleggianti e similari.

2. di dare atto che la determinazione non comporta impegni di spesa, né diminuzioni di entrata.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)